



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati:

- 1) DOTT. ALBERTO RASI CALDOGNO Presidente Est.
- 2) DOTT. CARLA GARLATTI Giudice
- 3) DOTT. PAOLA DI FRANCESCO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 406 R.G., promossa con ricorso per interdizione (art. 712 c.p.c.) depositato in data 12/06/2006

DA

- ricorrenti -

rappresentati e difesi come da mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. ... con studio in Padova,

CONTRO

- resistente -

CON L'INTERVENTO DI

- intervenuta -

Rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione dall'avv. ... con

1
 INTERDIZ - RIG^{EX}
 N. 1 Sent.
 N. Reg. De
 N. Cron.
 N. Rep.



studio in Padova,

PUBBLICO MINISTERO

- intervenuto -

OGGETTO: Interdizione.

CONCLUSIONI

Dei ricorrenti

Che l'On.le Tribunale adito voglia:

- fissare udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica all'interdicendo, nonché al P.M. presso il Tribunale di Padova;
- nominare il G.I. che curi l'istruttoria ed emetta ogni mezzo di prova connesso e preordinato alla pronuncia;
- sulle conclusioni del P.M., dichiarare con sentenza l'interdizione del sig.

Del Pubblico Ministero

Accogliersi il ricorso.

Dell'intervenuta

- 1) Rigettare le domande dei ricorrenti perché infondate.
- 2) Disporre sulle spese e compensi di lite a norma di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19/7/2006,

chiedevano che fosse dichiarata l'interdizione di () (figlio di



e fratello degli altri ricorrenti), in quanto era affetto da abituale infermità di mente, che lo rendeva incapace di provvedere ai propri interessi.

Il ricorso veniva notificato, insieme col decreto di fissazione dell'udienza, all'interdicendo e alla moglie separata , la quale si costituiva nel giudizio, opponendosi alla domanda.

Nel procedimento interveniva il Pubblico Ministero.

Nell'udienza del 2006 comparivano i procuratori delle parti costituite, personalmente alcuni ricorrenti e l'interdicendo, che veniva esaminato dal G.I.

All'esito di tale esame il G.I. disponeva C.T.U. medico-legale, che affidava al dott. , il quale depositava la relazione in data 26/1/2007. Dopo il deposito di memorie di osservazioni alla ctu, nell'udienza del 3/5/2007 il G.I. faceva precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di interdizione non può essere accolta.

La ctu svolta dal dott. , psichiatra, ha accertato che è affetto da un "disturbo da gioco d'azzardo", che, per le caratteristiche attentamente analizzate dal Consulente, costituisce una infermità di mente abituale. Essa induce il soggetto "a comportamenti disadattivi, antisociali, allo sperpero del dena-



ro, all'indebitamento, alla perdita delle relazioni affettive e sociali che consentono una vita integrata nei parametri abituali del suo stato sociale". La dipendenza dal gioco comporta per il [redacted] l'utilizzo di risorse economiche superiori alle proprie disponibilità, conducendo lui e la sua famiglia ad una situazione di rovina economica e sociale.

Egli peraltro conserva - come osservato dal CTU - ambiti di autonomia, seppur limitati: gli sono consentiti gli atti della vita quotidiana, mantiene la capacità lavorativa, né ha bisogno di un accudimento per la cura della persona e la soddisfazione delle necessità quotidiane.

Queste conclusioni del dott. [redacted] non appaiono in contrasto con quelle cui era giunto il prof. [redacted] come consulente nella causa di separazione personale del [redacted]: anch'egli ha riconosciuto l'esistenza di una patologia psichiatrica, in grado di condizionare la volontà e i comportamenti del soggetto, anche se non di annullare o scemare grandemente la sua capacità di intendere e volere.

In ogni caso, il quadro che emerge non consente certamente di ritenere il [redacted] totalmente incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, con riguardo sia a quelli di natura personale, sia patrimoniale, e quindi di far luogo alla sua interdizione. Al contempo, si tratta



di un soggetto che necessita di una misura di protezione, al fine di impedire che l'infermità di mente da cui è affetto produca conseguenze pregiudizievoli nella sua vita e nella sua famiglia.

Ritiene il Collegio che sulla base di queste considerazioni lo strumento di tutela più rispondente alle esigenze del sia l'amministrazione di sostegno.

Rigettata dunque la domanda di interdizione, gli atti vanno trasmessi al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 418, 3° comma c.c..

All'esito del giudizio stimasi equo compensare le spese processuali.

P.Q.M.

rigetta la domanda di interdizione di

(nato a);

visto l'art. 418, 3° comma c.c.

ordina la trasmissione degli atti al Giudice tutelare in sede;

compensa le spese processuali.

Così deciso in Padova il /2007

Il Presidente Est.

Cancelliere
Handwritten signature of the Clerk

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA



La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,
addì 2007

Il Cancelliere

RB

ORAVOLONTÀ
Forcella

1639

WN

2

**TRIBUNALE DI PADOVA
DECRETO**

Il Giudice tutelare,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 3 aprile 2008;
letta la sentenza con la quale, in data 17 _____, il Tribunale di Padova
ha respinto il ricorso per interdizione promosso da _____

_____, nei confronti di _____ (figlio
della prima e fratello di tutti gli altri ricorrenti) e ha disposto la trasmissione degli atti
al Giudice tutelare per la eventuale nomina di un Amministratore di Sostegno in
favore di _____ ;

sentiti i fratelli;

sentito il beneficiario;

letta la consulenza tecnica disposta dal Giudice istruttore nel corso del giudizio
di interdizione (redatta dal dottor _____ in data 26 gennaio 2007) dalla
quale si apprende che per il signor _____ "Il fenomeno della dipendenza
dal gioco d'azzardo è talmente pervasivo per la personalità del soggetto e coinvolge
elementi basilari della vita personale e sociale per cui gli ambiti di autonomia sono
sostanzialmente limitati; gli atti quotidiani della vita sono consentiti, come pure la
capacità lavorativa, né vi è necessità di un accudimento per la cura della persona e la
soddisfazione delle necessità quotidiane; il denaro, però, è alla base di ogni scambio,
di tanti piccoli atti della vita quotidiana ed esso è una costante tentazione per un uso
distorto a favore del giovo anche in piccole quantità";

ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per disporre la nomina di un
amministratore di sostegno in favore del predetto beneficiario, posto che, dalla
consulenza tecnica si desume che lo stesso necessita di essere sostituito nel
compimento di tutti gli atti che comportano l'uso del danaro mentre conserva, per il
resto, la capacità di agire, sicché la misura di protezione invocata pare adeguata,
avuto riguardo anche ai criteri indicati dalla Suprema Corte (Cass. 12.6.06 n. 13584;
Cass. 29.11.06 n. 25366);

rilevato che pare opportuno individuare l'Amministratore di Sostegno tra
persone estranee al nucleo familiare, sia per evitare un inasprimento dei rapporti con
i congiunti sia per la rilevata sussistenza di un conflitto di interessi con i predetti in
quanto tutti creditori del fratello;

P.Q.M.

nomina Amministratore di Sostegno _____ nato a _____
il _____, residente a _____, _____, l'avvocato
del Foro di Padova.

Autorizza

il nominato Amministratore di Sostegno a compiere **in sostituzione** del
beneficiario i seguenti atti:

riscuotere la retribuzione percepita da _____ e versarla in un conto
corrente, postale o bancario, intestato al beneficiario e vincolato all'ordine del

Giudice, con autorizzazione permanente a prelevare, ogni mese, € 200,00 da consegnare al beneficiario (che vive presso la madre) con le modalità che l'Amministratore riterrà;

vincolare all'ordine del Giudice tutti i conti correnti, i libretti e i depositi ~~TITOLI~~ di cui sia titolare il beneficiario;

presentare (l'eventuale) dichiarazione dei redditi e presentare istanze presso pubblici Uffici per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi nell'interesse del beneficiario;

compiere tutti gli atti di **ordinaria** amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli articoli 374 c.c. e 411 c.c.: in particolare, l'Amministratore potrà reinvestire in Titoli di Stato, i Titoli *giunti a scadenza*; ferma invece la necessità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 411 c.c., per il compimento degli altri atti; esclusa la facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione; **il beneficiario, quindi, non può contrarre validamente dei debiti (chiedere prestiti);**

valutare la necessità del compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'interesse del beneficiario e richiedere le necessarie autorizzazioni (in particolare ~~verificare~~ verificare i suoi obblighi nei confronti della moglie separata e del figlio minore, al fine di individuare come adempierli);

assumere tutte le determinazioni per la cura della persona del signor

Stabilisce

che l'incarico è a tempo **indeterminato** e l'Amministratore dovrà relazionare il Giudice tutelare sulle condizioni di vita personale e sociale dell'amministrato e sull'attività svolta **una volta l'anno** (prima scadenza: maggio 2009). Contestualmente dovrà presentare il rendiconto del danaro dell'Amministrato speso nell'interesse del medesimo.

Invita il nominato Amministratore di Sostegno ad erigere l'inventario dei beni del beneficiario nelle forme di cui agli articoli 362 e segg. c.c..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 405, 7° e 8° comma, c.c..

Si comunichi.

Padova, 4 aprile 2008

IL CANCELLIERE
Dott. Clelio Vidale

Il Giudice tutelare

Luca Jorlato

8/4/08

9